



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 22/08/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E POLITICHE ENERGETICHE,
V.I.A. E V.A.S. 22 luglio 2013, n. 200

Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente dell'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche del 23.07.2009, n. 413: Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica e relative opere connesse, denominato "Brindisi 1", da realizzare nel Comune di Brindisi - proponente: Puglia Wind Energy S.r.l.

Via E. Fermi, 120 - 72100 Brindisi.

L'anno 2013 addì 22 del mese di luglio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 64 del 2 febbraio 2009 il Servizio Ecologia escludeva dalla procedura di valutazione di impatto ambientale con prescrizioni, il progetto relativo all'impianto eolico in oggetto esplicitato, esprimendo parere favorevole per 13 aerogeneratori (01, 02, 03, 13, 14, 16, 17, 18, 25, 26, 30, 32, 33) sui 30 proposti le cui coordinate venivano puntualmente identificate in determina;
- con nota acquisita al prot. n. 5313 del 7 maggio 2009 la Società Puglia Wind Energy S.r.l. trasmetteva istanza di riesame della determina dirigenziale n. 64/2009, allegando all'uopo documentazione progettuale;
- con ulteriore Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2009 n. 413 il Servizio Ecologia, a seguito del riesame della DD n. 64/2009, ritenuto che vi fossero le condizioni per poter procedere alla valutazione dei contenuti e degli approfondimenti riportati nella stessa, modificava gli esiti dell'istruttoria già resa e assunti a base della DD n. 64/2009, escludendo dall'applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale ulteriori aerogeneratori (nn. 04, 12, 15, 21), oltre a quelli già assenti;
- con nota del 26 giugno 2012, acquisita agli atti al prot. n. 5375 del 5 maggio 2012, la Società proponente formulava istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 23 luglio 2009 n. 413;
- con nota prot. n. 9630 del 16.11.2013 il Servizio ecologia - Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS richiedeva alla società proponente Puglia Wind Energy S.r.l. una perizia giurata, firmata da un tecnico abilitato, attestante l'immutatezza del quadro programmatico e degli strumenti di pianificazione e che nulla è cambiato relativamente sia alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento sia allo stato dei luoghi e delle aree confinanti interessati dall'intervento in oggetto.
- con nota del 29.03.2013, acquisita al prot. n. 3844 del 17.04.2013 del Servizio Ecologia, la società Puglia Wind Energy S.r.l. inviava una perizia giurata a firma del tecnico abilitato in cui dichiarava che:
- soltanto per sei (6) aerogeneratori (nn. 25, 26, 30, 32, 33, 34) su diciotto esclusi dalla procedura di V.I.A. nulla è mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento;

- che gli aerogeneratori individuati negli elaborati di progetto con i numeri 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ricadono nell'Oasi di Protezione "Caracci Masseria Trullo" istituita dal Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui al R.R. n. 17 del 30.07.2009 e approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 217 del 21.07.2009, vista la delibera di Giunta Regionale n. 1045 del 23.06.2009;
- che gli aerogeneratori individuati negli elaborati con i numeri 21, 25, 26, 30, 32, 34 ricadono in aree idonee all'installazione ai sensi del R.R. 24 del 30.12.2010, benché per gli aerogeneratori nn. 21, 26, 30, 34 l'Autorizzazione sia condizionata dall'esito positivo della procedura di Autorizzazione Paesaggistica;
- che l'aerogeneratore n. 21 ricade a circa 450 m da altri aerogeneratori nel frattempo realizzati.
- Con nota prot. n. 5072 del 27.05.2013 il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA/VAS inviava alla società Puglia Wind Energy S.r.l., ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990, preavviso di rigetto dell'istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 23.07.2009 n. 413;
- Con nota acquisita al prot. n. 6666 del 08.07.2013 lo Studio legale Sticchi Damiani, in nome e per conto della società Puglia Wind Energy S.r.l., inviava le osservazioni al preavviso di rigetto dell'istanza di proroga dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 23.07.2009 n. 413.

In merito alle osservazioni prodotte, la Società rilevava quanto già messo in evidenza nella perizia giurata (prot. n. 3844/2013 del Servizio Ecologia) e che soltanto per sei (6) aerogeneratori, identificati dai numeri 21, 25, 26, 30,32, 34, su diciotto (18) esclusi dalla procedura di V.I.A., nulla è mutato. In particolare, la sopravvenuta normativa, quale l'approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009-2014 di cui al R.R. n. 17 del 30.07.2009 e conseguente istituzione dell'Oasi di Protezione "Caracci Masseria Trullo", l'entrata in vigore del DM 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", l'entrata in vigore del Regolamento Regionale 30 dicembre 2010 n.24 e l'entrata in vigore della DGR 23 ottobre 2012 n. 2122, ha determinato una variazione del quadro di riferimento programmatico e della normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento rendendo critica l'ubicazione dei restanti aerogeneratori.

Inoltre, in merito all'eccezione sollevata dall'Avv. Sticchi Damiani in nome e per conto della società istante che ritiene prorogabile la determinazione dirigenziale n. 413 del 23/07/2013 anche solo limitatamente "ad alcuni degli aerogeneratori nell'ambito del più ampio progetto presentato" (ovvero quelli identificati dai numeri 21, 25, 26, 30, 32 e 34), si evidenzia che non sussistono le condizioni per garantire la prorogabilità in parte qua del suddetto provvedimento dirigenziale, in ragione della non scindibilità del medesimo in parti e della conseguente riferibilità dei suoi effetti tipici al provvedimento inteso nella sua interezza e non già in riferimento alle singole componenti progettuali che lo compongono.

Si aggiunga ancora che il provvedimento di proroga è un atto amministrativo che interviene determinando una protrazione del termine di efficacia del precedente provvedimento, in difetto del quale l'atto originario perde l'attitudine a produrre i suoi effetti tipici. Di talché, in sede istruttoria, nel valutare l'immutatezza delle condizioni ambientali (che costituisce condicio sine qua non ai fini del rilascio del provvedimento di proroga) che avevano determinato l'adozione del provvedimento di esclusione da procedura di VIA (come, tra l'altro, richiesto dall'ufficio con la nota prot. n. 9630 del 16.11.2013), essendo state rilevate delle difformità del quadro di riferimento programmatico e di quello vincolistico, non si è ritenuto di poter garantire l'ultrattività del provvedimento in questione, in ragione del venir meno di quelle stesse condizioni che illo tempore avevano condotto ad un giudizio di esonero da VIA.

Pertanto, alla luce di quanto sopra rappresentato, le osservazioni della società istante - trasmesse a mezzo dell'Avv. Sticchi Damiani - alla comunicazione prot. n. 6666 dell'08.07.2013 recante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di proroga, non sono accoglibili e, pertanto, si conferma il parere sfavorevole anticipato con la citata nota.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 5072 del 27/05/2013, allegata al presente provvedimento e da considerarsi parte integrante allo stesso, l'Ufficio ha notificato alla Società proponente gli esiti dell'istruttoria dell'istanza di proroga del provvedimento dirigenziale n. 413 del 23 luglio 2009, informando di essere in procinto di adottare formale diniego all'istanza;

CONSIDERATO che, a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di proroga, ai sensi dell'art.10bis della L.241/1990 e ss. mm. ii., la Società proponente ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
PROGRAMMAZIONE,
POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss. mm. ii.

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. ii.;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza;

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell'atto all'Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di

quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss. mm. ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di esprimere diniego alla istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del servizio Ecologia del 23 luglio 2009 n. 413: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Brindisi - Proponente: Puglia Wind Energy S.r.l., Via E. Fermi, 120 - 72100 Brindisi;

- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Brindisi, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;

- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto
